



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392

Procedimento a carico degli ex dirigenti della centrale termoelettrica Enel Turbigo per il delitto di omicidio colposo in danno di alcuni ex dipendenti deceduti per mesotelioma pleurico in conseguenza, secondo l'assunto accusatorio, dell'esposizione ad amianto subita dagli stessi alle dipendenze della Società.

La sentenza di assoluzione degli imputati pronunciata in appello viene annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione limitatamente ai casi di tre persone offese in relazione alle quali il CTPM, applicando i modelli matematici elaborati da Doll e Peto e poi ripresi da Boffetta, aveva identificato periodi di esposizione da ritenersi "significativi" ai fini dell'insorgenza della patologia, risultati coincidenti con l'assunzione della posizione di garanzia da parte di due degli imputati. In relazione agli altri casi, la Cassazione conferma invece la pronuncia assolutoria di merito rilevando la correttezza dell'argomentare della Corte d'Appello che aveva escluso l'esistenza di un consolidato consenso scientifico in ordine all'esistenza del c.d. "effetto acceleratore" e al contempo aveva negato la possibilità di inferire dai dati (epidemiologici) relativi all'aumento del rischio correlato al protrarsi dell'esposizione che l'aumento della dose influisse (accorciandola) anche sulla durata della latenza dei singoli casi di malattia, trattandosi di evidenze statistiche non riferibili alla causalità individuale.

La sentenza assolutoria emessa dal giudice di prime cure veniva confermata in sede di appello.

Più in particolare, il Tribunale, con argomentazione sposata anche dalla Corte territoriale, pur riconoscendo che risultava provato tanto l'utilizzo dell'amianto presso la centrale Enel Turbigo quanto l'esposizione subita dai lavoratori nel periodo di imputazione, riteneva tuttavia che le **conoscenze scientifiche**, così come veicolate nel processo dai consulenti tecnici di tutte le parti, **non fossero in grado di risolvere fondamentali quesiti in punto di carcinogenesi e sviluppo del mesotelioma, impedendo così di individuare il periodo lavorativo nel quale le singole persone offese si erano irreversibilmente ammalate** e, di conseguenza, i soggetti responsabili del loro decesso.

Sul punto, anzitutto il Tribunale aveva analizzato la posizione espressa a dibattimento dal CTPM secondo il quale le esposizioni avvenute nei dieci anni antecedenti la diagnosi (latenza in senso stretto) potevano considerarsi irrilevanti, dovendosi ritenere che il tumore si fosse ormai sviluppato irreversibilmente, mentre tutte le esposizioni precedenti il momento nel quale il tumore si era sviluppato in modo irreversibile dovevano considerarsi efficaci e concausa del tumore.

Il primo giudice aveva poi analizzato le tesi scientifiche veicolate dagli esperti a processo in punto di sussistenza del c.d. **effetto acceleratore**, concludendo che, **sebbene** a livello scientifico risultasse pacificamente **condiviso che a maggiore esposizione corrisponde una maggiore incidenza della patologia, "lo stato attuale del sapere scientifico non consente invece di ritenere dimostrata l'esistenza di una legge scientifica sulla base della quale poter affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore latenza, né può ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del fenomeno denominato 'effetto acceleratore'"**.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392

Sulla scorta di tale considerazione, il Tribunale, rilevata l'impossibilità di porre sullo stesso piano causale tutte le condotte dei garanti che si erano succedute durante la vita lavorativa delle persone offese e di stabilire quale di tali condotte fosse stata causalmente determinante nella genesi e nello sviluppo, sino ad induzione completata della malattia, aveva affermato la conseguente impossibilità di pervenire a un giudizio di responsabilità con riguardo alla posizione di ciascun imputato.

Propongono ricorso per Cassazione le parti civili Medicina Democratica e AIEA.

In via preliminare, la Cassazione respinge la richiesta delle parti civili di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa all'identificazione della legge scientifica da applicare nei processi per patologie asbesto-correlate, a fronte del ritenuto contrasto giurisprudenziale in ordine alla effettiva scientificità dell'assunto relativo all'esistenza dell'effetto acceleratore.

La Cassazione, sul punto, ribadisce che ***“la Corte di legittimità non è per nulla detentrica di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza e non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata, trattandosi di una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime”***.

La Cassazione chiarisce peraltro che l'utilizzo delle acquisizioni scientifiche a processo non impone che le stesse abbiano un riconoscimento unanime all'interno della comunità scientifica, ma soltanto che si tratti delle conoscenze *“più generalmente accolte, più condivise”*.

Con specifico riguardo all'affermazione del rapporto di causalità tra condotte datoriali ed eventi morte per mesotelioma pleurico, la Cassazione ricorda poi che il giudice è chiamato a verificare: **(i)** se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata la teoria dell'effetto acceleratore; **(ii)** in caso affermativo, se si tratti di legge universale o statistica; **(iii)** laddove si tratti di legge statistica, se tale effetto si sia verificato effettivamente nel caso di specie alla luce di significative acquisizioni fattuali; **(iv)** con riguardo alle condotte anteriori all'iniziazione, se il sapere scientifico consenta di affermare una sicura relazione condizionalistica rispetto all'innesco della patologia.

Fatte tali premesse, la Corte procede ad analizzare il motivo di ricorso presentato dalle parti civili in punto di valutazione della prova scientifica da parte del giudice d'appello e lo ritiene parzialmente fondato.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392

A detta della Suprema Corte, con riguardo al tema centrale del processo relativo alla carcinogenesi da amianto e al c.d. effetto acceleratore, il metodo seguito dai giudici di merito, che hanno esaminato con attenzione le diverse tesi scientifiche portate a processo dagli esperti, risulta immune da censure.

Ciò che la Cassazione non condivide è invece l'approccio contraddittorio adottato dalla Corte Territoriale con riguardo a un aspetto specifico evocato dal CTPM nella propria relazione e condiviso dagli altri esperti intervenuti a giudizio.

Il consulente del PM, in particolare, aveva illustrato a dibattimento alcuni modelli matematici (in particolare quelli elaborati da Doll e Peto, poi ripresi da Boffetta) volti a prevedere la evoluzione dell'insorgenza di mesoteliomi in particolari gruppi di esposti; modelli in forza dei quali si può affermare che ogni periodo di esposizione determina un aumento della successiva incidenza e che il rischio previsto aumenta approssimativamente in funzione della durata di esposizione fino a dieci anni, ma più lentamente in seguito e la differenza fra cessare l'esposizione o continuarla oltre 20 anni è molto piccola.

Sul punto, il CT aveva chiarito che in base a tali modelli matematici ***"l'anticipazione dell'evento morte nel singolo caso non è misurabile e che tutti gli studi sul punto sono effettuati su una coorte (tale non essendo la comunità dei lavoratori della Centrale)"*** e che ***"anche se non è possibile verificare per un singolo soggetto quale sia l'anticipazione reale, rispetto all'evento controfattuale di una non esposizione, può comunque affermarsi che un soggetto esposto ad una dose maggiore ha una probabilità maggiore di ammalarsi rispetto ad un soggetto non esposto o esposto ad una dose minore"***.

Il CT aveva anche spiegato che ***"il rapporto tra incidenza ed accelerazione dell'evento è di tipo matematico e che accelerazione dell'evento significa che la stessa incidenza la coorte degli esposti la raggiunge prima della coorte dei non esposti, quindi più elevata è l'esposizione, minor tempo ci vuole perché lo stesso numero di individui si ammali e muoia"***.

A partire da tali premesse e facendo ricorso alle predette formule matematiche, il CT aveva valutato il peso dei singoli periodi di esposizione subiti dalle persone offese, giungendo a identificare periodi di esposizione da considerarsi eziologicamente "significativi" in relazione a tutti/alcuni dei lavoratori deceduti.

Ebbene, tali dati, seppur condivisi anche dagli altri consulenti tecnici e ritenuti scientificamente qualificati dal Tribunale, a detta della Cassazione non sarebbero poi stati applicati in maniera logica e consequenziale dai giudici di merito.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello, sovrapponendo i periodi di attività lavorativa delle persone offese e quelli di assunzione della posizione di garanzia dei singoli imputati e rilevato che non erano noti tanto il momento di inizio del processo carcinogenetico quanto la durata del periodo di induzione, avevano ritenuto estremamente problematico individuare il periodo della vita lavorativa di ogni singola persona offesa durante il quale l'esposizione ad asbesto era stata efficace rispetto alla genesi ed allo sviluppo della malattia e, conseguentemente, avevano concluso rilevando l'impossibilità di individuare quali fossero i soggetti, titolari di una posizione di garanzia, chiamati a rispondere dei singoli decessi occorsi.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392

I giudici di merito non avevano tuttavia indicato in motivazione le ragioni per le quali, dopo aver fatto proprie le indicazioni del CTPM che aveva ritenuto significativo, in relazione a tre persone offese, il periodo di esposizione subito in un determinato arco temporale nel quale risultavano avere ricoperto la posizione di garanzia due degli imputati, si fossero poi discostati da tale indicazione e pronunciato nei confronti dei medesimi soggetti pronuncia assolutoria.

Così operando, a detta dei giudici di legittimità la Corte di merito avrebbe compiuto *“un salto logico evidente che impone un nuovo esame”*. Ragione per cui la Cassazione annulla con rinvio al giudice civile la sentenza di appello limitatamente alla posizione dei due imputati in parola, per una valutazione più approfondita della relativa responsabilità in relazione ai decessi dei tre lavoratori in questione.

Esente da censure sarebbe invece, a detta della Suprema Corte, il percorso argomentativo con cui i giudici di merito avevano negato l'esistenza di un adeguato consenso in seno alla comunità scientifica in ordine alla valenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto e in conseguenza avevano mandato assolti gli altri imputati in relazione alle residue contestazioni.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, del tutto correttamente la Corte territoriale aveva disatteso le doglianze delle parti civili appellanti, che sostenevano la rilevanza eziologica di tutte le esposizioni ad amianto subite dai lavoratori, rilevando sul punto che *“la tesi della maggiore incidenza (aumento del rischio) a fronte di maggiore esposizione non provava che l'aumento della dose influisse sulla durata della latenza e ciò perché “i più casi” di distribuivano su “più classi di latenza” e dunque l'ipotesi di anticipazione della malattia e dell'evento derivava dall'interpretazione degli esiti di studi epidemiologici e da tentativi di applicazione di modelli statistici, non riferibili alla causalità scientifica e soprattutto individuale”*.

In proposito, più nel dettaglio, la Corte d'Appello aveva richiamato:

- (i) lo studio del 2013 della dott.ssa Frost che non aveva riscontrato evidenze del fatto che una maggiore intensità di esposizione ad amianto sarebbe connessa a periodi più brevi di latenza del mesotelioma;
- (ii) gli esiti della Seconda Conferenza di Consenso che non aveva affrontato il tema della riduzione della latenza e che aveva assegnato un peso eziologico maggiore alle esposizioni più remote;
- (iii) la Terza Conferenza di Consenso che aveva evidenziato la natura fallace degli studi epidemiologici condotti sulle coorti di soggetti esposti ad amianto e in generale degli studi fondati sull'analisi della latenza;

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392

(iv) le conclusioni tratte dallo studioso Berry nel 2012, sulla base degli esiti di un'indagine svolta sui lavoratori della miniera di crocidolite di Wittenoom in Australia, secondo le quali il tempo della latenza doveva considerarsi in termini relativi indipendenti dalla esposizione;

(v) l'elaborazione, a breve distanza temporale, di una doppia versione dei Quaderni della Salute del Ministero della Sanità che conteneva conclusioni contrastanti in ordine al consenso della comunità scientifica in relazione al tema dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

Alla luce di quanto illustrato, i giudici di legittimità concludono dunque rilevando che *"la motivazione dell'impugnata sentenza non presta il fianco ad alcuna censura poiché dimostra il buon governo dei principi di diritto che sono stati più volte richiamati, circa l'ingresso nel processo solo di quel sapere scientifico che trovi nella comunità degli esperti ampia condivisione"*.

La Corte di cassazione – ricordano del resto i giudici di legittimità – *"non è chiamata a pronunciarsi sulla esistenza o meno di un 'effetto acceleratore' (...) ma solo a valutare, in base allo 'stato dell'arte' il ragionamento logico giuridico seguito dai giudici di merito, i quali, dopo aver riportato approfonditamente le diverse tesi agitate dagli esperti e contenute nella letteratura specifica, hanno escluso, con motivazione corretta ed immune da censure, l'esistenza di un adeguato consenso sul punto, cioè quella elevata probabilità logica e credibilità razionale richiesta per poter addivenire ad una pronuncia di condanna degli imputati che hanno assunto posizioni di garanzia nel periodo successivo al completamento del periodo di induzione per ciascuno dei lavoratori rimasti vittime dell'esposizione all'amianto"*.